



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 24/09/2019

FATTO

I ricorrenti, espongono:

- di aver stipulato in data 15/05/2003, con la banca odieramente convenuta, un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per l'importo di € 119.000,00, della durata di anni venti, finalizzato all'acquisto di un immobile. Di avere estinto, per surroga passiva, il citato rapporto di credito previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario in data 25/07/2017. Estinto regolarmente il rapporto con il versamento di quanto richiesto dalla resistente, i ricorrenti – con il patrocinio di un difensore di fiducia - contestavano, con apposito reclamo, la legittimità della clausola di estinzione anticipata (art. 9) la quale prevedeva che l'importo del capitale residuo debba essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il Sole 24 ore il giorno del rimborso. Eccepivano, in particolare, la vessatorietà e, quindi, la nullità della citata clausola contrattuale per violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo, non esprimendo essa - in maniera chiara e trasparente - il meccanismo di conversione della valuta estera ed esponendo, altresì, i mutuatari all'alea della duplice conversione del capitale residuo. Diffidavano, quindi, l'intermediario alla ripetizione della somma di €16.731,73 in quanto non dovuta, oltre interessi legali.

Rimasti insoddisfatti dall'interlocuzione intercorsa con la banca resistente, nella fase prodromica al presente procedimento, si rivolgono all'arbitro per ottenere la tutela delle



proprie ragioni.

L'intermediario, nel confermare i fatti di causa, precisa quanto segue: su richiesta dei ricorrenti, intenzionati a ottenere un nuovo finanziamento con surroga, la banca emetteva un conteggio estintivo datato 25/07/2017, sulla base del quale, in data 02/08/2017, l'operazione di surroga veniva poi effettivamente perfezionata. In data 08/05/2019 i clienti elevavano formale reclamo contestando l'asserita opacità dell'art. 9 del contratto di mutuo nella esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione.

A tale reclamo la resistente dava riscontro, fornendo gli opportuni chiarimenti sulle corrette modalità di emissione dei conteggi ed illustrando il funzionamento del meccanismo di indicizzazione del contratto di mutuo e la conseguente incidenza dello stesso sulla elaborazione del conteggio estintivo.

Si sofferma, poi, sulle caratteristiche del prodotto in questione.

Osserva, in particolare, che nell'operazione di estinzione la sola variabile che viene presa in considerazione è il Tasso di cambio Franco Svizzero/Euro (non rilevando, invece, il tasso di interesse) giacchè si tratta di un'operazione relativa al solo capitale e trattandosi, appunto, di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato che non considera gli interessi. Sennonché, l'art. 9 del Contratto di Mutuo, così come il metodo di calcolo ivi previsto, "non sono affatto complessi o di difficile comprensione, né fanno riferimento ad elementi estranei al contratto o sono interpretabili secondo altre logiche se non quella appena descritta ed improntata a determinare il valore in Euro del capitale residuo attualizzato".

Quanto all'asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata ritiene che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell'esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito.

Contesta, infine, sia l'asserita mancanza di trasparenza precontrattuale e di buona fede nell'esecuzione del contratto, sia l'asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata.

Sostiene, in particolare, che la clausola di indicizzazione non comporta in alcun modo un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti", da intendersi non già nel senso di squilibrio economico, ma esclusivamente di squilibrio normativo. Tanto più che la valutazione di vessatorietà va effettuata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto (art. 34, comma 1 cod. cons.), mentre per espressa ammissione di controparte lo squilibrio denunciato deriverebbe dal (comunque) postumo (benché in realtà niente affatto "prevedibile") "apprezzamento della valuta svizzera su quella comunitaria". Inoltre, ad ulteriore conferma della portata solo normativa dell'analisi demandata al giudice, evidenzia che la valutazione del carattere vessatorio non si estende "all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi", oltre che "alla determinazione dell'oggetto del contratto" (art. 34, comma 2 cod. cons.).

Dimostrata, quindi, la legittimità della rivalutazione e la chiarezza espositiva del meccanismo di calcolo ad essa legata, conclude chiedendo di respingere il ricorso nel merito siccome infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda l'asserita nullità della clausola che regola la c.d. rivalutazione del capitale in caso di estinzione anticipata nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario ventennale indicizzato al Franco svizzero di €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

119.000,00 stipulato il 15/05/2003 ed estinto per surroga passiva – perfezionatasi in data 02/08/2017.

In particolare, il ricorrente ritiene che la suddetta clausola sia invalida, in quanto formulata in modo del tutto opaco per il consumatore, e pertanto, previo accertamento della sua illegittimità, chiede la rideterminazione di quanto dovuto per addivenire all'estinzione anticipata.

Tanto premesso, si sottolinea che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, si è pronunciato già nel 2015 (tra le altre, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/15), e, richiamando una decisione della Corte di Giustizia Europea in tema di clausole abusive inserite in un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, ha ritenuto che la previsione contrattuale – sostanzialmente identica a quella riferita in sede di fatto e il cui contenuto testuale non è ovviamente oggetto di contestazioni tra le parti – che stabilisce un siffatto meccanismo di indicizzazione sia nulla, ed ha ordinato all'intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare, quindi, la duplice conversione di cui alla suddetta pattuizione.

Sul punto, infine, si segnala che in una recente ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 3 gennaio 2017, il Giudice, adito a seguito dell'inadempimento di una decisione dell'ABF da parte dell'intermediario, ha fatto proprio l'orientamento dei Collegi.

Inoltre, con Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor, utilizzato dall'intermediario convenuto dal 24/11/2003 al 20/5/2004, perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo (cfr. infra). In proposito si evidenzia che esse sono identiche a quelle del contratto oggetto della presente controversia.

La domanda di parte ricorrente appare pertanto fondata e merita di essere accolta.

Conseguentemente, questo Arbitro, accertata la nullità della clausola contenuta nell'art. 9 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., stabilisce che l'intermediario dovrà restituire la maggior somma erogata in suo favore, sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 9 di cui è stata dichiarata la nullità.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO